

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SCARFO', Umberto CAMOGLI, Umberto BARLETTA, Mario PISANO, Francesco RUBERTO e della società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SCARFO', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di verificare e comunicare la propria posizione disciplinare alla data in cui ha preso parte alla gara SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, nonostante all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto CAMOGLI, - all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., omesso di vigilare adeguatamente l'operato dei propri dipendenti e tesserati, consentendo e/o comunque non impedendo che il calciatore sig. Andrea Scarfò venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene, all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto BARLETTA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nella fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Mario PISANO, all'epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in qualità di allenatore della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026,

valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Francesco RUBERTO, - all'epoca dei fatti team manager tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omissivo di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò nel momento in cui ha sottoscritto la distinta di gara relativa all'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, così consentendo e/o comunque non impedendo a tale atleta di prendervi parte, nonostante a tale data (7.9.2025), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. ri Umberto Camogli, Andrea Scarfò, Mario Pisano, Umberto Barletta e Francesco Ruberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SCARFO',
 - Sig. Umberto CAMOGLI,
 - Sig. Umberto BARLETTA,
 - Sig. Mario PISANO,
 - Sig. Francesco RUBERTO,
 - Società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto CAMOGLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea SCARFO',
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto CAMOGLI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto BARLETTA,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mario PISANO,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco RUBERTO,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò